

Introduzione alle emergenze fitosanitarie

Giorgio Malossini, Claudia Bassi, Iris Bernardinelli

Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica

Un'emergenza fitosanitaria si verifica quando un organismo nocivo alle piante si sviluppa in forma epidemica arrecando danni di notevole entità ad un'area geografica estesa. Ciò avviene principalmente a seguito dell'introduzione, in un ambiente dove prima era assente, dell'agente causale dei danni, sia esso un insetto, un fungo, un batterio, un virus, un nematode, ma anche a causa di un forte turbamento ambientale.

Gli esempi legati alle nuove introduzioni accidentali, negli ultimi anni, sono purtroppo sempre più frequenti a livello mondiale; in particolare, in Italia l'avversità più tristemente nota, principalmente come responsabile delle morie degli olivi in Puglia, è il batterio *Xylella fastidiosa*. Più recentemente, altri parassiti che hanno colpito il settore produttivo frutticolo sono lo scarabeo giapponese *Popillia japonica* (soprattutto in Lombardia e Piemonte) e la mosca orientale della frutta *Bactrocera dorsalis* (in Campania). Gli esempi succitati riguardano organismi nocivi che vengono definiti dal Reg. (UE) 2016/2031 come da quarantena, e che hanno tra le caratteristiche di poter essere eradicabili se precocemente individuati.

Anche organismi non da quarantena possono determinare un'emergenza fitosanitaria: ad esempio la cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), rinvenuta in Italia nel 2012 e in Friuli Venezia Giulia nel 2014, pur essendo alloctona e non rispettando la condizione dell'eradicabilità ha avuto un forte impatto sul settore frutticolo.


In determinate condizioni favorevoli anche un organismo nocivo autoctono può generare un'emergenza fitosanitaria. Questo è il caso del boscico tipografo (*Ips typographus*) che, favorito dagli eccezionali schianti causati dalla tempesta Vaia dell'autunno 2018, sta mettendo in pericolo i boschi di abete rosso nel nord Italia.

Quali sono i fattori che possono provocare un'emergenza fitosanitaria

L'introduzione di una nuova avversità in un determinato ambiente avviene principalmente con gli scambi commerciali ma anche, in alcuni casi, con spostamenti di persone a scopo di turismo. L'impiego dei *containers* a partire dagli anni '60 (Fig. 1) e l'apertura dei mercati internazionali, con il conseguente aumento del volume degli scambi di vegetali e materiali vegetali (es. imballaggi in legno), hanno notevolmente incrementato il rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi, con potenziali forti ripercussioni e ricadute economiche negative sulla produzione agricola e silvicola, le aree boscate e il verde urbano.

Nel caso degli organismi autoctoni, improvvisi eventi climatici come tempeste, alluvioni e, in generale, l'aumento progressivo delle temperature (cambiamenti climatici) e la variazione quantita-

Figura 1:
Aumento degli scambi commerciali mondiali: 1949-1990.






Figura 2:
Andamento nel tempo della popolazione di un nuovo organismo nocivo a seguito della sua introduzione in un ambiente e possibili azioni per la gestione dell'emergenza fitosanitaria (corso Better Training for Safer Food, 2019).

tiva delle precipitazioni, possono favorire la proliferazione delle popolazioni rendendole anche molto dannose.

Cosa accade all'arrivo di un nuovo organismo nocivo

Prevenire l'introduzione di un organismo nocivo vuol dire anche individuarne le possibili vie d'introduzione ed effettuare controlli rafforzati. La prevenzione può quindi azzerare i costi di eradicazione necessari per impedirne la diffusione. Le misure che seguono un'emergenza fitosanitaria incidono direttamente su specifiche categorie produttive e possono avere una diretta ricaduta, più o meno elevata, sull'economia di interi territori e sui loro sistemi produttivi. Il danno, pertanto, si configura spesso come un danno collettivo. A volte, nonostante le misure di prevenzione, un organismo riesce ad introdursi in un nuovo territorio, in assenza di nemici naturali presenti nel suo ecosistema d'origine, e può facilmente diffondersi ed insediarsi nel nuovo ambiente. Si possono distinguere tre successive fasi temporali (Fig. 2).

La prima è una fase di **latenza** in cui l'organismo inizia lentamente a prendere contatto con il nuovo ambiente e a moltiplicarsi; difficilmente lo si nota fino a quando avviene il rinvenimento in seguito a una rete di monitoraggio preventivamente approntata, oppure, ad esempio, a una segnalazione dei cittadini o degli operatori dei settori produttivi interessati.

In questa prima fase l'eradicazione del nuovo organismo nocivo è più semplice da perseguire con l'applicazione immediata di misure fitosanitarie specifiche coordinate dai Servizi Fitosanitari Regionali.

Segue una seconda fase di **crescita esponen-**

ziale in cui l'eradicazione diventa sempre più impegnativa dal punto di vista della fattibilità e dei costi (non solo economici) da sostenere.

Infine segue una fase di **capacità portante** in cui l'organismo nocivo è ormai insediato nel nuovo ambiente e divengono possibili solo azioni di contenimento ma non più di eradicazione.

Nel caso della cimice marmorata asiatica, non essendo ritenuta eradicabile, per le sue caratteristiche biologiche (estrema polifagia, elevata capacità di disperdersi a grande distanza e alta capacità riproduttiva), le azioni messe in campo dai Servizi fitosanitari regionali sono state mirate al contenimento e alla mitigazione dei danni, con specifiche sperimentazioni e messa a punto di strategie di difesa, ricorrendo anche alla lotta biologica classica mediante il rilascio di parassitoidi specifici.

Un'emergenza fitosanitaria, oltre a colpire direttamente uno o più settori produttivi, può avere un impatto economico, ambientale o sociale sull'intero territorio interessato (es. la grande carestia in Irlanda, causata in parte dalla peronospora della patata alla metà dell'800).

I produttori dei settori interessati, oltre ai danni diretti e ai maggiori costi per la gestione dell'emergenza, possono subire limitazioni negli scambi commerciali sia all'interno dell'Unione Europea sia con Paesi terzi (Fig. 3).

Il sistema fitosanitario europeo è da considerarsi di tipo aperto in quanto, nel rispetto della libera circolazione delle merci, tutto può essere importato ad eccezione di ciò che è espressamente vietato (diversamente da sistemi chiusi come quelli di Australia e Nuova Zelanda nei quali è vietata l'introduzione di tutto tranne quanto espressamente permesso). Naturalmente un sistema fitosanitario aperto comporta maggiori rischi d'introduzione di organismi nocivi, mitigati da una serie di controlli dei materiali in *import* basati sul rischio.

Il Reg. (UE) 2016/2031, nell'ambito del nuovo sistema fitosanitario, fornisce tutte le indicazioni necessarie agli Stati Membri per pianificare e svolgere le attività di sorveglianza basate sul rischio, che consistono in esami visivi, prelievo di campioni ed analisi.

A livello italiano è stato emanato il D.Lgs. 2 febbraio 2021 n. 19 sulla protezione delle piante dagli organismi nocivi che norma, tra l'altro, l'attività di sorveglianza sul territorio dell'Unione Europea e sul territorio italiano (Piano Nazionale d'Indagine) per l'individuazione precoce di eventuali organismi nocivi alloctoni.




Figura 3: Schema delle possibili implicazioni legate alla presenza o meno di una rete d'indagine ufficiale per organismi nocivi di quarantena negli scambi commerciali con altri Paesi.

Prevenzione e gestione di un'emergenza fitosanitaria

Le azioni più importanti da mettere in atto, in particolare per gli organismi nocivi da quarantena, sono volte a:

- **prevenire** l'introduzione
- **effettuare adeguate indagini** per l'eventuale rinvenimento precoce
- **mitigare** la diffusione di nuovi organismi (nel caso di accertata presenza) in grado di generare situazioni di rischio per le colture agrarie, le foreste, le piante ornamentali e l'ambiente in generale.

Il D.lgs. 19 definisce la prevenzione e la mitigazione come "insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni connessi a organismi nocivi delle piante, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione e di una appropriata valutazione del rischio". A questo proposito, il Servizio fitosanitario regionale ha il compito di effettuare delle specifiche indagini basate sul rischio (indicate nel Piano Nazionale d'Indagine) al fine di verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea (indicati nei Reg. (UE) 2019/1702 e Reg. (UE) 2019/2072). In caso di emergenze nel decreto vengono individuate le strutture che saranno interessate nella gestione dell'emergenza (vedi box). A questi aspetti generali si aggiungono anche altri fattori per cui sempre più Paesi richiedono l'assenza di alcuni organismi nocivi, a fronte di possibili limitazioni negli scambi commerciali. Questa assenza può quindi essere garantita solo da un'apposita rete ufficiale di monitoraggio (Fig. 3) e, in alcuni casi, anche da specifiche verifiche di tipo analitico.

Maggiori approfondimenti sui temi trattati sono consultabili sul sito del Servizio fitosanitario nazionale al link <https://www.protezionedellepiante.it/>

STRUTTURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE FITOSANITARIE

Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19 - Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Art. 9.
Segretariato per le emergenze fitosanitarie

Presso il Servizio fitosanitario centrale è istituito il Segretariato per le emergenze fitosanitarie che assicura il raccordo tecnico operativo tra il Comitato fitosanitario nazionale e le Unità territoriali di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo 10.

Art. 10.
Unità territoriali per le emergenze fitosanitarie

In caso di emergenze fitosanitarie i Servizi fitosanitari regionali istituiscono una Unità territoriale formata da personale del Sistema fitosanitario nazionale e, se necessario all'applicazione delle misure fitosanitarie, anche da:

- a) un rappresentante del Comando carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA);
- b) un rappresentante del Comando regionale della Guardia di finanza;
- c) un rappresentante della prefettura-UTG competente in relazione alla provincia in cui si verifica l'emergenza fitosanitaria;
- d) un rappresentante degli Assessorati regionali eventualmente coinvolti;
- e) rappresentanti degli enti locali e delle altre istituzioni locali;
- f) rappresentanti di ogni altro ente competente per la gestione dell'emergenza;
- g) rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni degli operatori professionali e degli altri portatori di interesse;
- h) altri esperti convocati di volta in volta in ragione di specifiche problematiche.